

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Poste italiane ritarda la consegna di raccomandate? Sì alla restituzione dell'esborso ed al risarcimento danni.**

*In caso di disservizio, Poste Italiane ben può essere chiamata a restituire la somma esborsata e risarcire il danno cagionato.*

**Giudice di Pace di Frattamaggiore, sentenza del 2.4.2014**

Rilevato n. 2 (1 Esc. VA)

copio - richieste

15 MAR 2014  
AVV. P. CIRILLO



N. 609/14 SENT.

II. 6643/12 R.G.

III. 240/14 R. Cron.

Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano

### UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

Il Giudice di Pace dott.ssa Irene Fusari ha emesso la seguente

#### SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n.4643 del ruolo generale dell'anno 2012, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente

TRA

**Avv. Pasquale Cirillo** CRLPQL67E09F839C rappresentato e quale procuratore di se stesso elettivamente domiciliato in Grumo Nevano P.zza Capasso 4

Attore

E

**Poste Italiane Spa**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Ferrante e con esso elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Generali della Società in Napoli P.zza Matteotti.

Convenuta

#### Conclusioni

La parte attrice conclude come da verbale di causa del 14.12.12 che si richiama integralmente in questa sede.

#### Motivi della decisione di fatto e di diritto

La domanda è fondata e va accolta.

L'attore ha inoltrato domanda di rimborso e di risarcimento danni per responsabilità contrattuale che lo legittima ad agire sul

presupposto di aver ricevuto un danno ingiusto ed illegittimo scaturito dalla condotta colposa della convenuta Spa .

L'ente convenuto non nega l'accaduto disguido né l'esborso della somma specificata in € 14,30, comprovato d'altronde anche dalle ricevute in atti.

Nega in ogni caso la legittimità della pretesa attorea richiamando le disposizioni del dpr n.156/1973 e affermando che nessuna responsabilità è configurabile in capo alla Società convenuta. Orbene, il mancato perfezionamento della procedura di spedizione scaturisce da una condotta colposa della convenuta Spa, che implica una responsabilità dell'Ente per colpevole inadempimento o per il grave e colpevole ritardo nell'espletamento del proprio servizio.

Pertanto l'attore avrà sicuramente diritto ad ottenere la restituzione della somma sborsata ed ad essere risarcito del danno, che sarà equitativamente determinato, derivato dal mancato ottenimento del giusto servizio richiesto e pagato.

Pertanto la Spa Poste Italiane va condannata a pagare la somma di € 14,30, corrispondente alle spese sostenute dall'attore , oltre la somma di € 100,00 a titolo di risarcimento per l'inadempimento contrattuale, il tutto con interessi legali dal dì della domanda.

Le spese di causa seguono la soccombenza .

Esecuzione provvisoria *ex lege*

**P.Q.M.**

Il GdP, sulla domanda proposta da avv. Pasquale Cirillo , ogni diversa istanza, eccezione o difesa reietta definitivamente pronunciando, così provvede:


\* accoglie la domanda e per lo effetto condanna la Poste Italiane Spa al pagamento in favore dell'avv. Pasquale Cirillo della somma di € 114,30, oltre interessi legali.

\* condanna altresì la predetta convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 300,00 ivi compresi € 50,00 per spese, differenza per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso il 7 aprile 2013

  
Dott.ssa Irene Fosari

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI FRATELLANOVARE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
06 MAR 2014  
IL CANCELLIERE

  
CANCELLIERE B3/S  
VINCENZO PALMIERI

